

OGGETTO: DETERMINAZIONE INDENNITA' DI FUNZIONE AL SINDACO, AL VICESINDACO ED AGLI ASSESSORI COMUNALI ANNO 2009.

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che sulla proposta della presente deliberazione:

- il Segretario comunale ha espresso il proprio parere in merito alla conformità ai sensi dell'art.97, comma 2, del T.U. n. 267/2000;
- il responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la responsabilità tecnica;
- il responsabile del servizio ragioneria per quanto concerne la responsabilità contabile ai sensi dell'art. 49 del T.U. n. 267/2000, ha espresso parere favorevole;

Sentita la Relazione del Sindaco

RICHIAMATO l'art. 23 della Legge 3 agosto 1999 n. 265 recante disposizioni in materia di autonomia e di ordinamento degli Enti Locali nonché modifiche alla legge 8 giugno 1990 n. 142, che prevede per il Sindaco e per gli Assessori una indennità di funzione determinata con Decreto del Ministro dell'Interno di concerto con il Ministro del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica senza maggiori oneri a carico dello Stato;

VISTO il Decreto 4 aprile 2000 n. 119 relativo a "Regolamento recante norme per la determinazione dell'indennità di funzione e dei gettoni di presenza per gli Amministratori locali a norma dell'art. 23 della legge 3 agosto 1999 n. 265 che ha fissato le suddette indennità;

VISTA la Circolare 5 giugno 2000 n. 5/2000 – URAEL che illustra l'applicazione del suddetto Decreto pubblicato sulla G.U. n. 110 del 13 maggio 2000 e quindi in vigore il 28.05.2000;

DATO ATTO che, ai sensi della suddetta Circolare, l'applicazione delle misure delle indennità e dei gettoni di presenza come stabilite nella Tabella A del Decreto n. 119/2000, con le maggiorazioni di cui all'art. 2, è effettuata direttamente dal responsabile del Servizio con propria determina a meno che gli Organi Interessati (Sindaco, Giunta e Consiglio) intendano aumentare o diminuire gli importi delle indennità e dei gettoni di presenza;

VISTO che, successivamente, tutta la materia è stata disciplinata dall'art. 82 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 che, al comma 1 così recita:

"1. Il decreto di cui al comma 8 del presente articolo determina una indennità di funzione, nei limiti fissati dal presente articolo, per il sindaco, il presidente della provincia, il sindaco metropolitano, il presidente della comunità montana, i presidenti dei consigli circoscrizionali, i presidenti dei consigli comunali e provinciali, nonché i componenti degli organi esecutivi dei comuni e ove sono previste le loro articolazioni, delle province, delle città metropolitane, delle comunità montane, delle unioni di comuni e dei consorzi fra enti locali. Tale indennità è dimezzata per i lavoratori dipendenti che non abbiano richiesto l'aspettativa."

TENUTO CONTO che il detto decreto, ad oggi, non è stato emanato e pertanto trovano applicazione le vecchie misure che vengono riepilogate nel prospetto allegato A);

VISTO l'art. 82, comma 11, del citato D. Lgs. n. 267/2000 così come sostituito dall'art. 76, comma 3, del D.L. 25.06.2008 n. 112 convertito, con modificazioni, dalla Legge 06.08.2008 n. 133, che testualmente recita:

“ La corresponsione dei gettoni di presenza è comunque subordinata alla effettiva partecipazione del consigliere a consigli e commissioni; il regolamento ne stabilisce termini e modalità”.

VISTO che questo Comune, alla data del 31.12.2007, penultimo anno (art. 156 del D. Lgs. n. 267/2000) secondo i dati ISTAT conta n. 4225 abitanti residenti;

CONSIDERATO che per quanto riguarda l'indennità di funzione al Sindaco, al Vicesindaco, ed agli Assessori è intendimento confermare i seguenti importi per l'esercizio 2009:

- indennità di funzione al Sindaco € 1.500,00 lorde mensili;
- indennità di funzione al Vicesindaco € 225,00 lorde mensili;
- indennità di funzione agli Assessori comunali € 225,00 lorde mensili;

CONSIDERATO che l'indennità di funzione è dimezzata per i lavoratori dipendenti che non abbiano richiesto l'aspettativa e che le indennità di funzione non sono cumulabili;

DATO ATTO che agli Amministratori ai quali viene corrisposta l'indennità di funzione non è dovuto alcun gettone per la partecipazione a sedute degli organi collegiali dell'Ente né di commissioni;

CONSIDERATO che il Sindaco con propria nota in data 17.03.2005 ha comunicato che a decorrere dal 1/04/2005 non percepirà più l'indennità di funzione, salvo diversa decisione da comunicare in forma scritta da parte del richiedente;

VISTO il D. Lgs. n. 267/2000;

CON VOTI unanimi e favorevoli resi nei modi e forme di legge, esito accertato e proclamato dal Presidente

DELIBERA

1) DI FISSARE con decorrenza 01.01.2009 l'indennità di funzione mensile al Sindaco nella misura di € 1.500,00 lorde;

2) DI FISSARE con decorrenza 01.01.2009 l'indennità di funzione mensile al Vicesindaco nella misura di € 225,00 lorde;

3) DI FISSARE con decorrenza 01.01.2009 l'indennità di funzione mensile agli Assessori Comunali nella misura di € 225,00 lorde;

4) DI DARE ATTO che le indennità di funzione non sono tra loro cumulabili e che la stessa è dimezzata nel caso di amministratore lavoratore dipendente che non ha richiesto l'aspettativa;

5) DI DARE ATTO che agli Amministratori che percepiscono l'indennità di funzione non è dovuto alcun gettone per la partecipazione a sedute degli organi collegiali dell'Ente, né di commissioni;

6) DI IMPUTARE la spesa presunta di € 27.750,00 all'intervento 1010103, del bilancio per l'esercizio 2009, in corso di formazione;

- 7) DI DARE ATTO che al Sindaco non verrà erogata l'indennità di funzione mensile per l'anno 2009 secondo quanto richiesto dallo stesso con nota in data 17.03.2005, salvo diversa decisione da comunicare in forma scritta dal richiedente.
- 8) DI DARE ATTO che, successivamente alle elezioni del 06 giugno p.v., la presente deliberazione potrà essere oggetto di modifica nel rispetto dei principi contabili e legislativi in vigore;

Inoltre

Considerata l'urgenza, con successiva unanime votazione

DELIBERA

Di rendere la presente immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del T.U. n.267/2000

RR/ra/cl